

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione culturale a finalità culturale, formativa, educativa e politica denominata ONDA ORANGE, con sede legale in Via Crisafi 22/a, Reggio Calabria

L'Associazione è autonoma e indipendente, non ha scopo di lucro ed è fondata sui principi della democrazia costituzionale, della partecipazione attiva, della giustizia sociale, della libertà di espressione e dell'impegno civile.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione persegue finalità di promozione culturale, educazione civica e partecipazione politica, contribuendo alla crescita della coscienza democratica e all'impegno attivo dei cittadini nella vita pubblica.

In particolare, l'Associazione intende:

- Promuovere la cultura democratica e la consapevolezza civica attraverso iniziative formative, divulgative, culturali, sportive ed artistiche;
- Offrire spazi di dibattito pubblico, confronto critico e riflessione sui temi della giustizia sociale, dei diritti civili, dell'ambiente, del lavoro, della scuola, della salute, delle istituzioni e della cultura in generale;
- Educare alla legalità, alla responsabilità collettiva e alla partecipazione politica, in particolare tra le nuove generazioni;
- Sostenere il protagonismo attivo dei cittadini nei processi decisionali a livello locale, nazionale ed europeo;
- Contribuire allo sviluppo di proposte concrete per il miglioramento della vita sociale, democratica e della qualità dei servizi pubblici;
- Collaborare con enti pubblici e privati, scuole, università, fondazioni, associazioni e comitati territoriali che operino in coerenza con i valori fondanti dell'Associazione;
- Organizzare attività culturali, sociali ed educative, quali conferenze, convegni, corsi di formazione, workshop, rassegne, eventi di varia natura, cineforum, laboratori partecipativi, pubblicazioni, progetti comunitari e campagne di formazione ed informazione.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, si riserva inoltre la possibilità di:

- Partecipare attivamente al dibattito pubblico attraverso prese di posizione, documenti e proposte su questioni di interesse collettivo;
- Promuovere o appoggiare, secondo quanto previsto al seguente art. 3, iniziative civiche, percorsi partecipativi o liste civiche coerenti con la propria visione etica, sociale e politica anche attraverso l'utilizzo del fundraising .

Art. 3 – Natura dell'associazione

L'Associazione ONDA ORANGE si configura come un'organizzazione culturale a finalità culturale, formativa, educativa e politica, senza scopo di lucro, fondata sui principi della democrazia partecipativa, della legalità costituzionale, della trasparenza e della cittadinanza attiva.

Essa opera nello spazio pubblico come soggetto autonomo e indipendente da partiti politici, sindacati, confessioni religiose o altri organismi strutturati, pur mantenendo la possibilità di interlocuzione e collaborazione con tutte le realtà – pubbliche o private – che condividano i principi della Costituzione italiana e dell'ordinamento democratico europeo.

L'Associazione:

- Non si configura come partito politico né come movimento partitico ai sensi della normativa vigente;
- Non partecipa direttamente a competizioni elettorali in quanto tale, pur potendo esprimere pubblicamente valutazioni, posizioni e orientamenti su temi di attualità, programmi politici, proposte legislative e candidati a cariche pubbliche;
- Promuove la formazione culturale, civica e politica dei cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni, attraverso attività educative, seminariali, editoriali, artistiche e di confronto pubblico;
- Agisce come spazio pluralista e aperto al dialogo tra diverse sensibilità culturali e politiche, promuovendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona e il valore del bene comune;
- Si impegna a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica e alla cura del territorio, anche attraverso pratiche di consultazione, ascolto, co-progettazione e cittadinanza attiva.

L'Associazione, qualora deliberato a maggioranza qualificata dall'Assemblea dei soci, può:

- Promuovere o contribuire alla costituzione di una lista civica ispirata ai principi e valori statutari, da candidare in elezioni amministrative a livello comunale o superiore;
- Sostenere pubblicamente uno o più candidati a cariche elettive, purché coerenti con i principi fondanti dell'Associazione;
- Partecipare alla vita pubblica anche attraverso forme di rappresentanza democratica, mantenendo la distinzione tra le attività culturali dell'Associazione e le eventuali attività elettorali o rappresentative, conformemente alla normativa vigente.

In ogni caso, l'Associazione si impegna a garantire la massima trasparenza nella separazione organizzativa, contabile e gestionale tra le attività associative e ogni attività di natura politica-elettorale.

Art. 4 - Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano i valori fondanti e si impegnino a contribuire attivamente o solidalmente al perseguimento delle sue finalità culturali, civiche e politiche.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno promosso e sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- **Soci ordinari:** persone fisiche o rappresentanti di enti che aderiscono successivamente, condividono in modo attivo le finalità dell'associazione e versano regolarmente la quota associativa annuale;
- **Soci sostenitori:** coloro, persone fisiche o giuridiche, che offrono un contributo economico, materiale o professionale significativo al sostegno delle attività associative, anche senza partecipazione attiva continuativa;
- **Soci onorari:** personalità del mondo della cultura, del pensiero, dell'impegno civile o politico che si siano distinte per meriti rilevanti e che contribuiscano con il proprio prestigio al rafforzamento dei valori e della visione dell'Associazione.

L'elenco dei soci è tenuto aggiornato dal Segretario e depositato presso la sede dell'Associazione. Tutti i soci, ad eccezione degli onorari, hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, ad eccezione di eventuali soci onorari quando previsto, hanno diritto a:

- Partecipare attivamente all'Assemblea generale con diritto di voto sulle questioni all'ordine del giorno, contribuendo alle decisioni dell'Associazione;
- Proporre iniziative, progetti, campagne e attività coerenti con le finalità statutarie, promuovendo la partecipazione democratica e il confronto sociale, culturale e politico;
- Accedere agli atti, ai documenti e alle informazioni relative alla gestione e all'attività dell'Associazione, nel rispetto della normativa sulla privacy e della trasparenza interna;
- Essere eletti alle cariche associative e ricoprire incarichi, purché in regola con le disposizioni statutarie e regolamentari;
- Beneficiare delle attività, dei servizi e delle opportunità di formazione, confronto e networking promossi dall'Associazione.

I soci si impegnano a:

- Rispettare integralmente lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi statutari, contribuendo alla vita associativa con spirito di responsabilità e lealtà;
- Collaborare attivamente alla realizzazione delle attività e degli obiettivi dell'Associazione, partecipando alle iniziative, ai gruppi di lavoro e ai momenti di confronto;
- Versare regolarmente la quota associativa annuale, nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, quale contributo essenziale al sostegno economico e organizzativo dell'Associazione;
- Mantenere un comportamento rispettoso e inclusivo nei confronti degli altri soci e della comunità associativa, favorendo un clima di dialogo costruttivo e pluralista;
- Segnalare tempestivamente eventuali conflitti di interesse o situazioni che possano pregiudicare la trasparenza e l'integrità dell'Associazione.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

È l'organo sovrano dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno per:

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Modificare lo Statuto;
- Deliberare su eventuali scioglimenti o fusioni.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

È composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea per la durata di 3 esercizi.

Al suo interno elegge:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'Assemblea e gestisce le attività ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne esercita la rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi. In particolare, il Presidente ha i seguenti compiti e responsabilità:

- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, garantendo la corretta applicazione delle decisioni assunte e promuovendo un clima di collaborazione e confronto costruttivo tra i membri;
- Convoca e presiede l'Assemblea dei soci, assicurando il regolare svolgimento dei lavori e il rispetto delle procedure statutarie;
- Coordina l'attività complessiva dell'Associazione, vigilando sul corretto funzionamento degli organi sociali e sul raggiungimento degli obiettivi statutari;
- Cura i rapporti istituzionali e rappresenta l'Associazione presso enti pubblici, privati, altre organizzazioni associative, media e soggetti esterni, promuovendo la visibilità e l'immagine dell'Associazione stessa;
- Ha la responsabilità di firmare atti, documenti e convenzioni nell'interesse dell'Associazione, previo mandato del Consiglio Direttivo quando richiesto;
- Sovrintende alla gestione operativa, favorendo la partecipazione attiva dei soci e coordinando le attività culturali, formative e politiche promosse dall'Associazione;
- Può delegare specifici compiti a membri del Consiglio Direttivo o a soci, garantendo comunque il controllo e la responsabilità finale sulle azioni intraprese.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo dell'Associazione, istituito dall'Assemblea qualora lo ritenga opportuno per garantire un controllo più rigoroso e trasparente sulla gestione economico-finanziaria.

Composizione:

È composto da tre membri effettivi, soci o esterni all'Associazione, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Compiti e funzioni:

Il Collegio dei Revisori ha il compito di:

- Verificare la regolarità della gestione finanziaria e contabile dell'Associazione, assicurandone la conformità alle norme statutarie e alle disposizioni di legge;
- Controllare l'accuratezza dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Segnalare all'Assemblea eventuali irregolarità, criticità o proposte di miglioramento relative alla gestione economica;

- Redigere una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Nomina e funzionamento:

Il Collegio si riunisce con la periodicità necessaria per adempiere ai propri compiti e può convocare il Consiglio Direttivo per chiarimenti o approfondimenti. Nel caso in cui l'Assemblea non istituisca il Collegio dei Revisori, le funzioni di controllo possono essere svolte direttamente dall'Assemblea o da un revisore unico nominato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative annuali versate dai soci;
- Contributi volontari di soci, sostenitori o terzi, a titolo libero e non vincolato nel rispetto del codice etico;
- Donazioni, eredità, lasciti testamentari e altri contributi patrimoniali nel rispetto del codice etico;
- Finanziamenti, sovvenzioni e contributi da enti pubblici e privati, nazionali o internazionali nel rispetto del codice etico;
- Proventi derivanti da attività culturali, editoriali, formative e da ogni altra attività svolta in coerenza con le finalità statutarie nel rispetto del codice etico.

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e pertanto non potrà in alcun modo distribuire, neppure indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti esclusivamente nelle attività istituzionali e nel perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente. Il patrimonio e le risorse dell'Associazione sono strettamente vincolati al raggiungimento degli scopi sociali. Per garantire trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria, l'Associazione adotterà un Codice Etico di Trasparenza e Responsabilità finanziaria che disciplinerà la raccolta, l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi, i criteri di assegnazione delle risorse, le modalità di controllo interno e di comunicazione ai soci e agli enti finanziatori, nonché le responsabilità degli organi sociali in materia economica. Tale Codice Etico sarà approvato dall'Assemblea e aggiornato periodicamente per assicurare l'aderenza alle migliori pratiche di governance.

Art. 12 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è responsabile della redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che devono essere predisposti con chiarezza e trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili applicabili alle associazioni senza scopo di lucro. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, convocata appositamente per esaminare e deliberare sugli stessi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente (30 aprile). Per quanto concerne il bilancio preventivo, e/o variazioni, e/o decisioni di particolare rilevanza finanziaria devono essere discusse ed approvate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 13 – Obblighi assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci

L'associazione inoltre è tenuta ad assicurare eventuali volontari di cui si avvale contro infortuni e le malattie connesse all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14– Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di gestione della liquidazione. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di ogni obbligazione e passività, dovrà essere devoluto a favore di altre associazioni o enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, conformemente alle disposizioni di legge vigenti. L'eventuale devoluzione dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, senza alcuna distribuzione ai soci.

Art. 15 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.